

COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE
1ª (Affari costituzionali)
5ª (Bilancio)

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2012

41ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

VIZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea e per l'interno Ruperto.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3570) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) illustra l'articolo 1, in materia di controlli della Corte dei conti sulle regioni e sui gruppi dei consigli regionali. L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, introduce modifiche alla disciplina sanzionatoria e premiale degli enti territoriali introdotta dal decreto legislativo n. 149 del 2011.

Si sofferma quindi sull'articolo 2, volto a ridurre i costi della politica con misure che incidono soprattutto sulle spese per gli organi regionali. L'articolo 3, lettera a), modificata dall'altro ramo del Parlamento, introduce disposizioni in materia di anagrafe patrimoniale degli amministratori degli enti locali con più di 15.000 abitanti. La lettera b) amplia i casi in cui è obbligatorio il parere di regolarità tecnica dei responsabili dei servizi, modificando l'articolo 49 del testo unico degli enti locali. La lettera c), modificata anch'essa, detta norme sulla revoca dell'incarico di responsabile del servizio finanziario modificando l'articolo 109 dello stesso testo unico. La lettera d), modificata in più parti, sostituisce l'articolo 147 del testo unico, relativo alle tipologie di controlli interni degli enti locali, con cinque nuovi articoli, diretti a ridisegnare l'intero sistema. La lettera e) sostituisce l'articolo 148 e introduce un nuovo articolo 148-bis, incidendo sul sistema dei controlli esterni sulla gestione degli enti locali, secondo lo schema previsto per le regioni dall'articolo 1. La lettera f), modificata dalla Camera, novella l'articolo 153, commi 4 e 6, del testo unico, affidando al responsabile del servizio finanziario dell'ente locale anche il compito di salvaguardare gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. La lettera g) integra l'articolo 166 del testo unico, in materia di Fondo di riserva degli enti locali, riservando almeno la metà della quota minima alla copertura di "spese non prevedibili", qualora ciò serva a evitare danni certi all'amministrazione, e consente l'aumento della stessa quota minima quando l'ente abbia deliberato anticipazioni di tesoreria o l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti. La lettera h), modificata nel corso dell'esame alla Camera, integra le disposizioni dall'articolo 187 del testo unico, relativo alla disciplina dell'avanzo di amministrazione degli enti locali, vietandone l'utilizzo agli enti locali che si trovino in una delle situazioni previste

dagli articoli 195 e 222, nel caso cioè in cui l'ente abbia deliberato anticipazioni di tesoreria o l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti. La lettera *i*), modificata dalla Camera dei deputati, sostituisce il comma 3 dell'articolo 191, recante regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, con riferimento specifico alle spese relative ai lavori pubblici di somma urgenza, prevedendone l'approvazione da parte dell'organo consiliare. A seguito dell'esame presso la Camera dei deputati è stato precisato che tale procedura è attivabile soltanto qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti; soltanto in tal caso, la giunta sottopone al consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa di somma urgenza, entro 20 giorni dall'ordinazione fatta a terzi. La lettera *i-bis*) integra l'articolo 222 del testo unico, relativo alla concessione di anticipazioni di tesoreria da parte del tesoriere su richiesta dell'ente locale, introducendo un nuovo comma *2-bis* volto a innalzare i limiti massimi di anticipazioni di tesoreria per gli enti locali in stato di dissesto economico-finanziario da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente. La lettera *l*) integra l'articolo 227 del testo unico, relativo al rendiconto di gestione, prevedendo, nel caso di mancata approvazione di tale documento entro i termini, l'attivazione della procedura per lo scioglimento dell'organo consiliare inadempiente e l'attribuzione al prefetto dei poteri propulsivi e sostitutivi, già prevista nelle ipotesi di mancata approvazione nei termini del bilancio di previsione. La lettera *n*) esclude dalle cause di incompatibilità con l'incarico di revisore quella di essere stato membro dell'organo regionale di controllo. La lettera *o*) amplia la tipologia dei pareri affidati all'organo di revisione. La lettera *m-bis*) e il comma *4-bis* introducono una specifica disciplina dell'organo di revisione contabile nelle unioni di comuni, mentre le lettere *p*) e *q*) recano novelle alla disciplina degli enti locali strutturalmente deficitari. Il successivo comma 5 prevede che per l'anno 2013 la condizione di deficitarietà strutturale continua a essere rilevata dalla tabella allegata al certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011. La lettera *r*) introduce una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il dissesto, istituendo al contempo un apposito Fondo di rotazione. La lettera *s*), reca norme per sanzionare il comportamento degli amministratori che abbiano cagionato il dissesto finanziario degli enti locali. I commi *5-bis*, *5-ter* e *5-quater* sono finalizzati a favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente dei comuni che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario, attraverso l'anticipazione di somme da parte del Ministero dell'interno da destinare ai pagamenti in sofferenza. Il comma 6 prevede che il decreto di scioglimento del consiglio dell'ente locale che ha omesso di deliberare il dissesto conserva i suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi e fino a un massimo di quindici. Il comma 7 rinomina la commissione per la finanza e gli organici degli enti locali con il nuovo titolo di commissione per la stabilità finanziaria.

Illustra quindi l'articolo *3-bis*, recante disposizioni per ampliare la massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali il cui stato di dissesto finanziario sia stato deliberato dopo la data del 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e l'articolo 4, che istituisce il Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali. L'articolo 5 prevede che, in sede di prima applicazione della nuova procedura, agli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario può essere concessa un'anticipazione da riassorbire nel piano di riequilibrio finanziario.

Commenta l'articolo 6, recante disposizioni per l'analisi della spesa pubblica degli enti locali da parte del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi e per la verifica da parte della Corte dei conti sull'attuazione delle misure di razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali, e l'articolo 8, per la riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio quale misura sanzionatoria per gli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno. Inoltre, l'articolo 9 differisce il termine entro il quale il consiglio dell'ente provvede alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e stabilisce che il gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) sia destinato alla provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto avente causa o intestatario del veicolo. Il comma 3 posticipa alcuni termini in materia di IMU, mentre il comma 4 proroga il termine di operatività del nuovo sistema di accertamento e riscossione delle entrate dei comuni. Il comma 5 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipuli apposite convenzioni con l'Agenzia delle entrate, per agevolare la procedura di

erogazione dei contributi del 5 per mille, mentre il comma 6 interviene sulla disciplina dell'IMU applicabile agli immobili degli enti non commerciali.

Si sofferma sull'articolo 10, che tra l'altro prevede la soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL), istituendo il consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, e sull'articolo 11, recante disposizioni relative ai territori colpiti dal sisma del maggio 2012. Infine, dà conto dell'articolo 11-*bis*, che reca la clausola di compatibilità con l'ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il presidente **VIZZINI**, quindi, d'intesa con il presidente della Commissione bilancio Azzollini, propone che le Commissioni riunite siano convocate domani, giovedì 22 novembre, alle ore 15, per interventi integrativi dei relatori e per lo svolgimento della discussione generale. Inoltre, propone che il termine per la presentazione di emendamenti sia fissato alle ore 13 di venerdì 23 novembre. Le proposte di modifica saranno illustrate nel pomeriggio di lunedì 26 novembre ovvero nella mattina di martedì 27 novembre. Nella stessa giornata di martedì 27 novembre, dalle ore 14,30 si procederà alle votazioni.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il **PRESIDENTE** comunica che le Commissioni riunite sono convocate domani, giovedì 22 novembre, alle ore 15; dalla stessa seduta, l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. **3575** (Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, recante disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012).

Le Commissioni prendono atto.

La seduta termina alle ore 8,55.